

VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA VERSIONE B
<p>Articolo 8 Il nucleo familiare. 1. Ai fini del presente regolamento <i>fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente:</i> a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda; c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo; d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda. 2. Nei casi di nuovo affido di minore, o di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge, o, di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 – dell'assegnatario, già componente del nucleo familiare che abbiano abbandonato l'alloggio, o, infine, nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio, l'ampliamento del nucleo familiare va comunicato all'ente proprietario o ente delegato, che si riservano la verifica della permanenza dei requisiti.</p>	<p>Articolo 8 Il nucleo familiare. 1. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: a. i coniugi e gli uniti civilmente ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze); b. i conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 20/05/2016 n.76; c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo; d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini; 2. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di: a) matrimonio o unione civile ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge 20/05/2016 n. 76, o convivenza di fatto ai sensi dell'art.1 comma 36 della l. 76/2016 con un componente del nucleo familiare; b) accrescimento della prole di un componente del nucleo familiare dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione c) affidamento di minori ad un componente del nucleo familiare; d) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge di un componente del nucleo familiare, o del soggetto unito civilmente ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge 20/05/2016 n. 76, già componenti del nucleo familiare, che abbiano abbandonato l'alloggio; e) rientro nel nucleo familiare del figlio/a unitamente alla propria prole, se presente celibe/nubile, separato/a legalmente e/o divorziato/a già componente del nucleo familiare, che abbia abbandonato l'alloggio 3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione del nucleo familiare entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi previste dal comma 2. L'Ente Gestore, ricevuta la comunicazione di</p>

	<p>variazione del nucleo, provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare ai fini contrattuali entro i successivi 90 giorni.</p> <p>4. L'Ente Gestore attiva la procedura di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare in caso di dichiarazioni mendaci o se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti di permanenza di cui all'art. 17.</p>
--	--

SEBASTIA 21/3/2024
 31/4/2024

PROPOSTE DI MODIFICA ARTT. 8-13-19-20-21 (occorrerà provvedere anche alla disciplina transitoria)

In rosso le proposte di modifica. **Evidenziate le azioni e le modifiche suggerite al testo di bozza da approvare con favore.**

VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA VERSIONE A
<p>Articolo 8 Il nucleo familiare.</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento <i>fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio</i>, e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente:</p> <p>a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);</p> <p>b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;</p> <p>c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;</p> <p>d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda.</p> <p>2. Nei casi di nuovo affido di minore, o di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge, o, di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 – dell'assegnatario, già componente del nucleo familiare che abbiano abbandonato l'alloggio, o, infine, nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio, l'ampliamento del nucleo familiare va comunicato all'ente proprietario o ente delegato, che si riservano la verifica della permanenza dei requisiti.</p>	<p>Articolo 8 Il nucleo familiare.</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente:</p> <p>a. i coniugi e gli uniti civilmente, e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);</p> <p>b. i conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 20/05/2016 n.76 ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;</p> <p>c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;</p> <p>d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda.</p> <p>2. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di:</p> <p>a) matrimonio o unione civile ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge 20/05/2016 n. 76 o convivenza di fatto ai sensi dell'art.1 comma 36 della legge 76/2016 con l'assegnatario;</p> <p>b) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione; CONTRAFFA - rpy ALLEGATA</p> <p>c) affidamento di minori all'assegnatario;</p> <p>d) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario, o del soggetto unito civilmente con l'assegnatario, ai sensi dell'art. 1 comma 2, della legge 20/05/2016 n. 76, già componenti del nucleo familiare, che abbiano abbandonato l'alloggio;</p>

	<p>e) rientro nel nucleo familiare del figlio/a celibe/nubile, separato/a legalmente e/o divorziato/a già componente del nucleo familiare, che abbia abbandonato l'alloggio; RICOMI e CONVITTO <i>RICOMI e CONVITTO</i> <i>→ RISEGNO FAMILIARE</i></p> <p>f) convivenza anagrafica e appartenenza allo stesso stato di famiglia da almeno due anni di ascendenti di primo grado dell'assegnatario. La convivenza va dimostrata attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato;</p> <p>g) provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p> <p>3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione del nucleo familiare entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi previste dal comma 2. L'Ente Gestore, ricevuta la comunicazione di variazione del nucleo, provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare ai fini contrattuali entro i successivi 90 giorni.</p> <p>4. L'Ente Gestore attiva la procedura di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare in caso di dichiarazioni mendaci o se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9 ad eccezione del requisito relativo al limite dell'ISEE per il quale deve farsi riferimento al limite per la decadenza dall'assegnazione previsto dall'art. 27 comma 3 lett. g).</p> <p>2. Nei casi di nuovo affido di minore, o di rientro per ricostituzione del nucleo familiare del coniuge, o di uno dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'assegnatario, già componente del nucleo familiare che abbiano abbandonato l'alloggio, o infine, nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio, l'ampliamento del nucleo familiare va comunicato all'ente proprietario o ente delegato, che si riserva la verifica della permanenza dei requisiti.</p>
<p>Articolo 13 Assegnazione alloggi.</p> <p>1. Il Comune verifica, per un numero di soggetti presenti nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 11 pari al numero degli alloggi da assegnare, la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9 e delle condizioni di cui all'articolo 10 che hanno determinato il punteggio.</p> <p>2. Qualora il Comune riscontri la perdita dei requisiti, tra il momento dell'iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e quello dell'assegnazione dell'alloggio procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e consequenzialmente dall'anagrafe stessa.</p> <p>3. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i Comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del</p>	<p>Articolo 13 Assegnazione alloggi.</p> <p>1. Il Comune verifica, per un numero di soggetti presenti nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 11 pari al numero degli alloggi da assegnare, la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9 e delle condizioni di cui all'articolo 10 che hanno determinato il punteggio.</p> <p>2. Qualora il Comune riscontri la perdita dei requisiti, tra il momento dell'iscrizione all'anagrafe del fabbisogno e quello dell'assegnazione dell'alloggio procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e consequenzialmente dall'anagrafe stessa.</p> <p>3. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare i Comuni perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del</p>

7
RICOMI e CONVITTO
→ RISEGNO FAMILIARE
FAVUCE

soddisfaccimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza.

4. All'atto dell'assegnazione i Comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto alle caratteristiche di cui all'articolo 6, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi.

5.1 Comuni garantiscono l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e in alcun caso potranno assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo.

6. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati alloggi privi di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dal DM 14 giugno 1989 n. 236.

7. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli il Comune assegna gli alloggi agli aventi diritto e procede alla notifica all'interessato, dandone contestualmente comunicazione all'Ente Gestore degli alloggi.

8. Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di cui al precedente comma 7, emerga che l'assegnazione dell'alloggio sia avvenuta in contrasto con le norme in materia vigenti all'epoca del provvedimento stesso o sulla base di dichiarazioni o documentazioni non veritiere il Comune deve annullare il provvedimento entro trenta giorni dal riscontro dei fatti emersi. L'annullamento comporta la risoluzione del contratto di locazione. L'alloggio eventualmente occupato deve essere consegnato all'Ente Gestore da parte dell'assegnatario inderogabilmente entro trenta giorni dalla notifica dell'annullamento. L'assegnatario perde il diritto a future assegnazioni ed è cancellato dall'anagrafe dell'utenza nonché del fabbisogno.

Articolo 19

Subentro nella assegnazione.

1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.

2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorio

soddisfaccimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza.

4. All'atto dell'assegnazione i Comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto alle caratteristiche di cui all'articolo 6, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi.

5.1 Comuni garantiscono l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e in alcun caso potranno assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo.

6. In caso di nuclei familiari con presenza di soggetti disabili sono individuati alloggi privi di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dal DM 14 giugno 1989 n. 236.

7. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli il Comune assegna gli alloggi agli aventi diritto, indicando nel provvedimento oltre l'assegnatario anche tutti i componenti del nucleo familiare, e procede alla notifica all'interessato, dandone contestualmente comunicazione all'Ente Gestore degli alloggi.

8. Qualora successivamente all'emissione del provvedimento di cui al precedente comma 7, emerga che l'assegnazione dell'alloggio sia avvenuta in contrasto con le norme in materia vigenti all'epoca del provvedimento stesso o sulla base di dichiarazioni o documentazioni non veritiere il Comune deve annullare il provvedimento entro trenta giorni dal riscontro dei fatti emersi. L'annullamento comporta la risoluzione del contratto di locazione. L'alloggio eventualmente occupato deve essere consegnato all'Ente Gestore da parte dell'assegnatario inderogabilmente entro trenta giorni dalla notifica dell'annullamento. L'assegnatario perde il diritto a future assegnazioni ed è cancellato dall'anagrafe dell'utenza nonché del fabbisogno.

Articolo 19

Subentro nell'assegnazione.

1. I componenti del nucleo familiare di cui al comma 1 dell'articolo 8 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 2 del suddetto articolo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto, secondo l'ordine di cui all'art. 8 comma 1, nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.

- anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
- 3 bis *Ai fini della voltura del contratto, il limite di reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 50 per cento.* (2)
4. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato. (3)
- 4 bis. *Avverso il provvedimento di cui al comma 4, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni.* (4)
5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.
6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.

2. In caso di nullità, di separazione legale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le parti oppure sia stato attribuito dal giudice.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016.

2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorie anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

~~Nel caso di cessazione del contratto di locazione, l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.~~

~~2. In caso di nullità, di separazione legale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le parti oppure sia stato attribuito dal giudice.~~

~~3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 76 del 2016.~~

~~2. In caso di separazione legale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili dello stesso o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi della legge 76 del 2016 e delle coppie more uxorie anagraficamente conviventi, il coniuge/convivente subentra e l'ente provvede alla voltura del contratto di locazione. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione e del canone da applicare è quello del nuovo nucleo familiare così come previsto dall'articolo 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.~~

3. 5. Al momento della voltura del contratto, ai fini del subentro, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

3 bis 6. *Ai fini della voltura del contratto, ai fini del subentro, il limite valore del reddito ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare del subentrante non deve essere superiore al limite ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) aumentato del 75 50 per cento.* (2)

4. 7. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare non risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente Gestore ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Comune, secondo la procedura prevista dal successivo articolo 30, dichiara la non sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'assegnazione, notificando il provvedimento di diniego all'interessato.

Vincenzo
G. M. A.
ADM. N. 57/16

€15.000 +

~~4-bis. 8. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica, può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni.~~

~~5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.~~

~~6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.~~

~~7. La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.~~

Articolo 20 Coabitazione finalizzata all'assistenza.

1. È ammessa la coabitazione finalizzata all'assistenza e/o di tutoraggio di ~~alcuno~~ ^{almeno uno} dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino ~~invalidi, non autosufficienti~~ ^{invalidi, non autosufficienti} o in situazioni di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, previa comunicazione, corredata da certificazione dell'ASL o struttura pubblica competente, da parte dell'assegnatario.
2. La coabitazione di cui al precedente comma non può protrarsi per un periodo superiore a due anni. In presenza di casi gravi e documentati essere concessa una proroga più volte previa verifica biennale dei requisiti del soggetto che offre assistenza e di quello che ha bisogno di cure.
3. La coabitazione di cui al comma 1 non dà diritto all'ampliamento né al subentro ~~eeme-definite~~ ^{come definite} agli sensi degli articoli 16 e 19.
4. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

Articolo 20 Coabitazione finalizzata all'assistenza.

1. È ammessa la coabitazione finalizzata all'assistenza e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazioni di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, previa comunicazione, corredata da certificazione dell'ASL o struttura pubblica competente, da parte dell'assegnatario.
2. La coabitazione di cui al precedente comma non può protrarsi per un periodo superiore a due anni. In presenza di casi gravi e documentati può essere concessa una proroga più volte previa verifica biennale dei requisiti del soggetto che offre assistenza e di quello che ha bisogno di cure.
3. La coabitazione di cui al comma 1 non dà diritto al subentro come definito agli articoli 16 e 19.

Articolo 21

Ospitalità temporanea nell'alloggio.

1. L'ospitalità temporanea, nei limiti di adeguatezza dell'alloggio all'esigenze del nucleo familiare così come previsto all'articolo 6, previa richiesta da parte dell'assegnatario e autorizzazione dell'Ente Gestore, è ammessa per una durata massima anche non continuativa di due anni, e prorogabile per altri due anni sempre previa autorizzazione dell'Ente Gestore sulla base di comprovati motivi. 2. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro. 3. L'ospitalità per i familiari di primo e secondo grado con evidente e grave disagio economico a seguito di separazione consensuale o giudiziale non comporta maggiorazione per quote servizi. A tal fine si richiede la presenza di sentenza passata in giudicato nel caso di separazione giudiziale o di separazione omologata nel caso di separazione consensuale. 4. In tutti gli altri casi l'ospitalità temporanea di cui al comma 1 comporta un aumento delle quote servizi.

Articolo 21

Ospitalità temporanea nell'alloggio.

1. L'ospitalità temporanea, nei limiti di adeguatezza dell'alloggio all'esigenze del nucleo familiare così come previsto all'articolo 6, previa richiesta da parte dell'assegnatario e autorizzazione dell'Ente Gestore, è ammessa per una durata massima anche non continuativa di due anni, e prorogabile per altri due anni sempre previa autorizzazione dell'Ente Gestore sulla base di comprovati motivi.

2. L'ospitalità temporanea ~~di terze persone~~ nell'alloggio non ~~modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce~~ dà diritto all'ampliamento né al subentro, ai sensi degli articoli 16 e 19, tranne nei casi previsti dall'art. 8 comma 2.

3. L'ospitalità per i familiari di primo e secondo grado con evidente e grave disagio economico a seguito di separazione consensuale o giudiziale non comporta maggiorazione per quote servizi. A tal fine si richiede la presenza di sentenza passata in giudicato nel caso di separazione giudiziale o di separazione omologata nel caso di separazione consensuale.

4. In tutti gli altri casi l'ospitalità temporanea di cui al comma 1 comporta un aumento delle quote servizi.

5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

OSSERVATORIO
SECONDA
21/03/2024
O.K.

VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA MODIFICA
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Criteri per la determinazione del canone di locazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento è calcolato dagli Enti Gestori quale somma di una quota oggettiva, determinata in funzione delle caratteristiche degli alloggi, e di una quota soggettiva, determinata in funzione del valore ISEE del nucleo familiare degli assegnatari. 2. La quota annuale del canone di locazione che esprime le caratteristiche oggettive degli alloggi è determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento e si ottiene moltiplicando il risultato per 0,314. 3. La quota annuale del canone di locazione che esprime la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario si ottiene elevando a 1,6 il valore dell'ISEE e moltiplicando il risultato 15 per 0,00024. 4. Il canone annuo di locazione, che non può superare il dodici per cento del valore dell'ISEE, non può comunque essere inferiore ai seguenti importi: a) per ISEE inferiori a euro 1.500,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,00, nel limite massimo di euro 288,00; b) per ISEE tra euro 1.500,00 e 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,60, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6; c) per ISEE superiori a euro 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 4,20, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6. 5. In ogni caso, il canone annuo di locazione non può essere inferiore a euro 180,00 e non può superare il valore calcolato ai sensi del comma 11. 6. Fermo restando il limite minimo inderogabile di euro 180,00, il canone di locazione è ridotto del quindici per cento, per i nuclei familiari composti da una sola persona, e del dieci per cento, per i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 	<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Criteri per la determinazione del canone di locazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento è calcolato dagli Enti Gestori quale somma di una quota oggettiva, determinata in funzione delle caratteristiche degli alloggi, e di una quota soggettiva, determinata in funzione del valore ISEE del nucleo familiare degli assegnatari. 2. La quota annuale del canone di locazione che esprime le caratteristiche oggettive degli alloggi è determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento e si ottiene moltiplicando il risultato per 0,314. 3. La quota annuale del canone di locazione che esprime la situazione economica del nucleo familiare dell'assegnatario si ottiene elevando a 1,6 il valore dell'ISEE e moltiplicando il risultato 15 per 0,00024. 4. Il canone annuo di locazione, che non può superare il dodici per cento del valore dell'ISEE, non può comunque essere inferiore ai seguenti importi: a) per ISEE inferiori a euro 1.500,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,00, nel limite massimo di euro 288,00; b) per ISEE tra euro 1.500,00 e 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 3,60, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6; c) per ISEE superiori a euro 3.000,00, al prodotto tra i metri quadrati di superficie catastale dell'alloggio e il valore di euro 4,20, nel limite massimo dell'importo risultante dal prodotto tra il dodici per cento del valore dell'ISEE e 1,6. 5. In ogni caso, il canone annuo di locazione non può essere inferiore a euro 180,00 e non può superare il valore calcolato ai sensi del comma 11. 6. Fermo restando il limite minimo inderogabile di euro 180,00, il canone di locazione è ridotto del quindici per cento, per i nuclei familiari composti da una sola persona, e del dieci per cento, per i nuclei familiari in cui uno o più componenti si trovino in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), certificata da struttura pubblica. Le due riduzioni non sono cumulabili.

<p>159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), certificata da struttura pubblica. Le due riduzioni non sono cumulabili.</p> <p>7. Gli Enti Gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento del canone di locazione sulla base delle condizioni economiche dell'assegnatario risultanti dall'ISEE.</p> <p>8. Gli assegnatari sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno di ogni biennio.</p> <p>9. Nei casi in cui il pagamento del trattamento di fine rapporto all'assegnatario o a un componente del nucleo familiare abbia contribuito ad aumentare il valore dell'ISEE in corso di validità, l'assegnatario ha la facoltà di richiedere con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, che l'Ente Gestore consideri l'ISEE dell'anno precedente, ai fini del calcolo del canone di locazione.</p> <p>10. Nei casi di intervenuta riduzione del valore ISEE, l'importo del canone è aggiornato dall'Ente gestore, su istanza di parte corredata dall'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.</p> <p>11. Agli assegnatari che non rispettano l'obbligo di consegna della documentazione di cui al comma 8 è applicato un canone annuo pari a tre volte la quota determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento.</p> <p>12. All'atto della consegna, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione.</p> <p>13. La mancata consegna della documentazione di cui al comma 8 protratta per due bienni consecutivi determina la decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 27. 14. La Giunta Regionale può effettuare eventuali aggiornamenti dei criteri di determinazione dei canoni, sulla base del monitoraggio biennale dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.</p>	<p>7. Gli Enti Gestori provvedono, con cadenza biennale, all'aggiornamento del canone di locazione sulla base delle condizioni economiche dell'assegnatario risultanti dall'ISEE.</p> <p>8. Gli assegnatari sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione entro il 30 giugno di ogni biennio.</p> <p>9. Nei casi in cui il pagamento del trattamento di fine rapporto all'assegnatario o a un componente del nucleo familiare abbia contribuito ad aumentare il valore dell'ISEE in corso di validità, l'assegnatario ha la facoltà di richiedere con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, che l'Ente Gestore consideri l'ISEE dell'anno precedente, ai fini del calcolo del canone di locazione e della verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. g).</p> <p>10. Nei casi di intervenuta riduzione del valore ISEE, l'importo del canone è aggiornato dall'Ente gestore, su istanza di parte corredata dall'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.</p> <p>11. Agli assegnatari che non rispettano l'obbligo di consegna della documentazione di cui al comma 8 è applicato un canone annuo pari a tre volte la quota determinata secondo i criteri e con le modalità previste dall'Allegato A) al presente Regolamento.</p> <p>12. All'atto della consegna, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione.</p> <p>13. La mancata consegna della documentazione di cui al comma 8 protratta per due bienni consecutivi determina la decadenza dall'assegnazione di cui all'articolo 27.</p> <p>14. La Giunta Regionale può effettuare eventuali aggiornamenti dei criteri di determinazione dei canoni, sulla base del monitoraggio biennale dell'Osservatorio Regionale sulla Casa.</p>
---	---

Articolo 27

Decadenza dall'assegnazione.

1. L'Ente Gestore verifica con cadenza biennale la permanenza dei requisiti di *accesso all'assegnazione*, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune e dell'Ente Gestore per l'accertamento della situazione del nucleo familiare. (1)
2. La procedura di decadenza dall'assegnazione viene attivata dal Comune d'ufficio o su segnalazione dell'Ente Gestore previo contraddittorio con l'assegnatario.
3. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione è emesso dal Comune, con provvedimento motivato e *notificato*, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso: (2)
 - a. non abbia trasferito la residenza ed occupato stabilmente l'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, *nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 15*, prorogabili una sola volta o abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi; (3)
 - b. abbia abbandonato volontariamente l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal primo accertamento del Comune, o non abiti stabilmente nell'alloggio; in caso di situazioni indipendenti dalla volontà del nucleo familiare il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi;
 - c. sia responsabile di aver contravenuto alle disposizioni di legge previste dal contratto di locazione;
 - d. abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertinenze;
 - e. si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi fatto salvo la condizione di morosità incolpevole così come disciplinata dalla Regione Campania;
 - f. abbia perduto i requisiti per l'accesso all'*Edilizia Residenziale Pubblica* previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento; (4)
 - g) *disponga di una situazione economica da oltre due anni consecutivi pari o superiore al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento;* (5)

Articolo 27

Decadenza dall'assegnazione.

1. L'Ente Gestore verifica con cadenza biennale la permanenza dei requisiti di *accesso all'assegnazione*, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune e dell'Ente Gestore per l'accertamento della situazione del nucleo familiare.
2. La procedura di decadenza dall'assegnazione viene attivata dal Comune d'ufficio o su segnalazione dell'Ente Gestore previo contraddittorio con l'assegnatario.
3. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione è emesso dal Comune, con provvedimento motivato e *notificato*, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso:
 - a. non abbia trasferito la residenza ed occupato stabilmente l'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, *nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 15*, prorogabili una sola volta o abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;
 - b. abbia abbandonato volontariamente l'alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal primo accertamento del Comune, o non abiti stabilmente nell'alloggio; in caso di situazioni indipendenti dalla volontà del nucleo familiare il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi;
 - c. sia responsabile di aver contravenuto alle disposizioni di legge previste dal contratto di locazione;
 - d. abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio o le sue pertinenze;
 - e. si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi fatto salvo la condizione di morosità incolpevole così come disciplinata dalla Regione Campania;
 - f. abbia perduto i requisiti per l'accesso all'*Edilizia Residenziale Pubblica* previsti alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento;
 - g. abbia superato il limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 75 per cento per due bienni consecutivi, *disponga di una situazione economica da oltre due anni consecutivi pari o superiore al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento;*
 - h. abbia utilizzato in maniera impropria l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni dell'edificio;
 - h.1.- mutando la destinazione d'uso ovvero causando danni irreparabili;

AA 2253
26.25
MARTORI
30.00

<p>h. abbia utilizzato in maniera impropria l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni dell'edificio:</p> <p>h.1- mutando la destinazione d'uso ovvero causando danni irreparabili;</p> <p>h.2- destinandolo a scopi o attività illeciti direttamente o da terzi;</p> <p>h.3- realizzando opere edili abusive che abbiano determinato incremento di volumetria e/o superfici dell'alloggio e non abbia ripristinato lo stato legittimo.</p> <p>4. Nei casi previsti dalla lettera h) del precedente comma, il ripristino dello stato dei luoghi non darà seguito all'emissione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3.</p> <p>5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data di dichiarazione di decadenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.</p> <p>6. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.</p> <p>7. Il Comune è tenuto a motivare i casi in cui l'esecuzione del provvedimento di decadenza risulti pregiudizievole e debba, pertanto, essere sospesa o differita, indicando il termine massimo per il rilascio dell'alloggio e autorizzando, a tal fine, l'utilizzo temporaneo dello stesso.</p> <p>7 bis: <i>Avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni.</i> (6)</p> <p>8. Per tutto il periodo che intercorre dalla notifica del provvedimento di decadenza al rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare deve corrispondere all'Ente Gestore un canone calcolato sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento e di tutte le spese per l'eventuale ripristino dell'alloggio consegnato.</p>	<p>h.2- destinandolo a scopi o attività illeciti direttamente o da terzi;</p> <p>h.3- realizzando opere edili abusive che abbiano determinato incremento di volumetria e/o superfici dell'alloggio e non abbia ripristinato lo stato legittimo.</p> <p>i. non consegnni, per due bienni consecutivi, la documentazione di cui al comma 8 dell'art. 22.</p> <p>4. Nei casi previsti dalla lettera h) del precedente comma, il ripristino dello stato dei luoghi non darà seguito all'emissione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3.</p> <p>5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data di dichiarazione di decadenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28.</p> <p>5 bis. Nei casi previsti dal comma 3 lett. g) e i) il termine per il rilascio dell'alloggio fissato dal Comune è pari a 12 mesi dalla data di dichiarazione di decadenza. <i>MA</i></p> <p>6. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.</p> <p>6 bis Nei casi previsti dalla lett. g del comma 3, qualora il nucleo familiare interessato rientri nei limiti dell'ISEE per la decadenza all'Edilizia Residenziale Pubblica prima del decorso del termine per il rilascio dell'alloggio di cui al comma 5, può richiedere la revoca del provvedimento di decadenza.</p> <p>6 ter nei casi previsti dalla lett. i del comma 3, qualora l'assegnatario presenti la documentazione di cui al comma 8 dell'art. 22 prima del decorso del termine per il rilascio dell'alloggio di cui al comma 5, può richiedere la revoca del provvedimento di decadenza.</p> <p>7. Il Comune è tenuto a motivare i casi in cui l'esecuzione del provvedimento di decadenza risulti pregiudizievole e debba, pertanto, essere sospesa o differita, indicando il termine massimo per il rilascio dell'alloggio e autorizzando, a tal fine, l'utilizzo temporaneo dello stesso.</p> <p>7 bis: <i>Avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica può essere presentato ricorso all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'articolo 12, che si esprime nei successivi 60 giorni.</i></p> <p>8. Per tutto il periodo che intercorre dalla notifica del provvedimento di decadenza al rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare deve corrispondere all'Ente Gestore un canone un'indennità calcolata sulla base dei criteri di cui al presente Regolamento e di tutte le spese per l'eventuale ripristino dell'alloggio consegnato. <i>Tale articolo</i></p>
---	--

SSM
312

Articolo 28

Perdita della qualifica di assegnatario.

1. Qualora l'assegnatario, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite ISEE per la decadenza, pari al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento, perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore.
2. L'Ente Gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, al conduttore sarà applicato il canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. La perdita della qualifica di assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione, ma non comporta l'obbligo di lasciare l'alloggio assegnato.
5. Qualora l'interessato e il suo nucleo familiare in seguito rientri nei limiti dell'ISEE per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica può richiedere di essere considerato assegnatario dell'alloggio.

Art.34

Norme transitorie

1. Le presenti norme non si applicano per i Bandi di concorso da avviare e/o in corso di espletamento purché le graduatorie definitive siano approvate entro il 31 dicembre 2021.
2. Le Commissioni provinciali assegnazione alloggi, di cui alla previgente normativa regionale, restano in carica, fino all'approvazione delle graduatorie definitive e/o delle procedure di cui all'articolo 33. Decorso il termine di cui al comma 1, le Amministrazioni Comunali dovranno attenersi alle nuove procedure ai sensi delle presenti norme. Le eventuali sostituzioni di componenti decaduti, al fine di mantenere il numero

Articolo 28

Perdita della qualifica di assegnatario.

1. Qualora l'assegnatario, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite ISEE per la decadenza, pari al limite ISEE di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 aumentato del 50 per cento, perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore.
2. L'Ente Gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, al conduttore sarà applicato il canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
4. La perdita della qualifica di assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione, ma non comporta l'obbligo di lasciare l'alloggio assegnato.
5. Qualora l'interessato e il suo nucleo familiare in seguito rientri nei limiti dell'ISEE per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica può richiedere di essere considerato assegnatario dell'alloggio.

Art.34

Norme transitorie

1. Le presenti norme non si applicano per i Bandi di concorso da avviare e/o in corso di espletamento purché le graduatorie definitive siano approvate entro il 31 dicembre 2021.
2. Le Commissioni provinciali assegnazione alloggi, di cui alla previgente normativa regionale, restano in carica, fino all'approvazione delle graduatorie definitive e/o delle procedure di cui all'articolo 33. Decorso il termine di cui al comma 1, le Amministrazioni Comunali dovranno attenersi alle nuove procedure ai sensi delle presenti norme. Le eventuali sostituzioni di componenti decaduti, al fine di

<p>minimo di componenti necessari allo svolgimento delle attività, sono effettuate con decreto dirigenziale regionale.</p> <p>2 bis. Le procedure di regolarizzazione delle occupazioni improprie di alloggi Erp ancora pendenti al 01 gennaio 2022 si concludono secondo la disciplina vigente al momento di presentazione delle istanze, senza il parere preventivo delle Commissioni Provinciali di cui al comma 2.</p> <p>3. Ogni altro procedimento amministrativo avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conclude ai sensi della normativa previgente.</p> <p>4. Per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ACER e i Comuni superiori ai 15.000 abitanti possono costituire apposite strutture tecniche con la partecipazione anche delle OO.SS. e Associazioni già facenti parte dell'Osservatorio regionale sulla casa;</p> <p>5. A partire dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento dovrà essere calcolato dagli Enti Gestori sulla base dell'ultima condizione reddituale accertata ai sensi della L.R. 19/97, con riferimento a redditi percepiti non antecedentemente al 2018.</p>	<p>mantenere il numero minimo di componenti necessari allo svolgimento delle attività, sono effettuate con decreto dirigenziale regionale.</p> <p>2 bis. Le procedure di regolarizzazione delle occupazioni improprie di alloggi Erp ancora pendenti al 01 gennaio 2022 si concludono secondo la disciplina vigente al momento di presentazione delle istanze, senza il parere preventivo delle Commissioni Provinciali di cui al comma 2.</p> <p>3. Ogni altro procedimento amministrativo avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conclude ai sensi della normativa previgente.</p> <p>4. Per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ACER e i Comuni superiori ai 15.000 abitanti possono costituire apposite strutture tecniche con la partecipazione anche delle OO.SS. e Associazioni già facenti parte dell'Osservatorio regionale sulla casa;</p> <p>5. A partire dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, il canone di locazione degli alloggi di cui al presente Regolamento dovrà essere calcolato dagli Enti Gestori sulla base dell'ultima condizione reddituale accertata ai sensi della L.R. 19/97, con riferimento a redditi percepiti non antecedentemente al 2018.</p> <p>6. Le disposizioni di cui all'art. 28 si applicano fino al 31.12.2024. A partire dal 01.01.2025 ai soggetti che abbiano perso la qualifica di assegnatario ai sensi dell'art. 28 e della normativa previgente si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27. A tal fine gli stessi sono tenuti a consegnare agli Enti Gestori l'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità e ogni altra documentazione necessaria entro il....., pena l'applicazione del comma 13 dell'art. 22</p>
--	--